

N. R.G. 8367/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8367/2020** promossa da:

COMUNE DI [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Roma [REDACTED]
Opponente

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in [REDACTED]
[REDACTED]
Opposta

CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.3.2021 il procuratore dell'opponente ha ~~adesso~~ insistendo nell'eccezione di incompetenza, mentre il procuratore dell'opposta ne ha chiesto il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 4.7.2020 il Comune [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2767/2020 ottenuto dall'[REDACTED] in liquidazione per il pagamento di



euro 138.199,23 oltre accessori per crediti vantati nei confronti del predetto Comune quale socio della stessa per la quota parte dei costi di gestione della società.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Palermo, sezione specializzata per le imprese, in considerazione della clausola contenuta all'art. 33 dello Statuto dell'██████████ che prevede l'attribuzione agli arbitri, fra l'altro, di tutte le controversie tra soci e società. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, articolando, in subordine, ulteriori difese di merito, deducendo la carenza di prova del credito ed eccepandone la prescrizione.

L'██████████ in liquidazione, nel costituirsi, ha contestato l'eccezione di incompetenza e ha dedotto di aver agito nei confronti del Comune ██████████ per crediti derivanti dal rapporto di servizio, che esulavano, quindi, dalle previsioni della clausola arbitrale. Ha dunque insistito nelle domande contestando anche l'eccezione di prescrizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Dopo il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, invitate le parti a dedurre sulle preliminari eccezioni di incompetenza, la causa è stata posta in decisione soltanto sulle predette all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta nelle forme della trattazione scritta.

Così delineato l'oggetto della decisione, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza di questo Tribunale, alla luce di quanto stabilito dall'art. 33 dello Statuto del ██████████

Tale norma statutaria espressamente prevede *nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a tre arbitri ...che decideranno con lodo impugnabile secondo diritto".*

Risulta dirimente, dunque, la natura delle obbligazioni dedotte in giudizio ed al riguardo appare chiarissima, per individuarne la natura societaria, la premessa indicata dalla stessa opposta nel ricorso monitorio per illustrare le ragioni della competenza del Tribunale delle imprese, laddove l'██████████ ██████████ in liquidazione ha richiesto di ingiungere al Comune ██████████ il pagamento di somme dovute dallo stesso "in quanto socio" dell'ATO, " per la obbligatoria partecipazione ... alla copertura dei costi di gestione della società d'ambito (v. ricorso monitorio pag. 1), non inerenti alla TIA, ossia al corrispettivo per la fornitura di servizi resi dalla ricorrente (*ibidem*, pag. 5).

Anche le fatture allegate in sede monitoria per la prova del credito, invero, risultano emesse "per la copertura dei costi di gestione".



Poiché la domanda è stata proposta contro un socio, riguarda rapporti sociali e ha ad oggetto diritti di credito, quindi diritti disponibili, non v'è dubbio quindi sulla fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Tribunale di Palermo, dovendo la controversia essere sottoposta al Collegio arbitrale.

In adesione ad un principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, poi (cfr. Cass. civ. n. 8166/1999), peraltro recentemente richiamato e ribadito anche dalle Sezioni Unite, (cfr. Cass. S.U. n. 22433/2018), il decreto ingiuntivo emesso va dichiarato nullo, giacché *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"*.

In considerazione del principio di soccombenza, e tenuto conto della strenua resistenza dell'oppositain ordine all'eccezione qui accolta, manifestata anche sconfessando le considerazioni chiaramente espresse nel proporre la domanda giudiziale con il ricorso monitorio, la predetta va condannata al pagamento delle spese di lite che, avuto riguardo al valore della controversia, alla limitata attività difensiva svolta ed alla natura solo processuale della decisione, possono liquidarsi in complessivi euro 5.000,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palermo essendo competente in relazione alla presente controversia il Collegio Arbitrale;

dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 2767/2020 emesso da questo Tribunale.

Condanna l' [REDACTED] in liquidazione a rifondere al Comune [REDACTED] le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021

Il Giudice Relatore

dott.ssa Claudia Turco

Il Presidente

dott.ssa Caterina Ajello

